

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 3 MARZO 1955

(23^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private » (942) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

PRESIDENTE	Pag. 241, 245
BRAITENBERG, relatore	241, 243
MORO	241
QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	243

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Negarville, Roveda, Sartori, Tartufole e Turchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Spano.

Intervengono, altresì, i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Battista e Quarello.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private » (942) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO. Onorevole Presidente, data la vastità e l'importanza del problema cui si riferisce il disegno di legge, io chiedo che ci sia lasciato un certo margine di tempo per esaminarlo attentamente, alla luce, soprattutto, della relazione del collega Braitenberg.

PRESIDENTE. Accogliendo l'istanza del senatore Moro, io credo che noi possiamo ascoltare in questa seduta la relazione del senatore Braitenberg, rinviando la discussione a una seduta successiva.

BRAITENBERG, relatore. Onorevoli colleghi, innanzitutto io debbo chiedervi scusa se la mia relazione risulterà improvvisata perchè ne ho avuto l'incarico solo da pochi giorni.

In merito a questo disegno di legge ho assunto informazioni sia presso il Ministero del-

l'industria e commercio, sia presso personalità del ramo assicurativo. Siamo di fronte a uno dei tanti provvedimenti legislativi che il Governo ha presentato e presenta per aggiornare la legislazione sulle attività assicurative. Gli atti di previdenza sono così vecchi come la società umana, ma solo nel secolo scorso si è formata una complessa organizzazione dell'attività assicurativa e si sono create le leggi speciali che regolano questa importante attività. L'Italia in questa evoluzione non è stata all'ultimo posto, anzi nella regolazione legislativa dell'attività assicurativa è stata fra i Paesi più solleciti.

Per darvi un'idea dell'importanza di questa attività economica, leggo alcuni dati presi dall'Annuario italiano delle imprese di assicurazione, dati che si riferiscono alla fine dell'anno 1952, perchè non ho a mia disposizione statistiche più recenti. A quella data operavano in Italia 139 società di assicurazione, di cui 91 imprese nazionali e 48 imprese estere. Le imprese nazionali sono così ripartite: 71 società per azioni, 2 società cooperative e 15 imprese private mutue, altre tre enti morali (Istituto nazionale delle assicurazioni, Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, Cassa di previdenza per assicurazioni sportive). A fianco di questi lavorano poi le 48 imprese private estere.

Rispetto al 1935, vediamo che le società nazionali che erano 84 sono aumentate a 91 e le società estere, che erano 30, sono aumentate a 48.

Il capitale investito nelle società per azioni era, alla fine del 1952, di lire 22.261.000.000, quasi interamente versato. Se si aggiunge il capitale delle cooperative e mutue, arriviamo ad un capitale investito di 27 miliardi di lire. Le riserve patrimoniali ammontavano alla fine del 1952 a 34 miliardi e mezzo.

L'importanza della attività che le società italiane esercitano all'estero risulta dal fatto che entro il 1952 i premi incassati per lavoro all'estero ammontavano a 196 miliardi di lire, di cui 21 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e 175 dalle altre società.

Tutte le società di assicurazione sono regolate dalla legge del 29 aprile 1923, n. 966. Questa legge può considerarsi quasi un capolavoro nel suo campo tanto che, malgrado risalga ad

oltre 30 anni fa, si è mostrata sempre rispondente alle esigenze di controllo dell'attività assicurativa, senza con questo intralciare il lavoro delle società. Tale legge, che ha subito solo piccole modificazioni, è portata ad esempio anche negli Stati esteri.

Il Governo ha predisposto il disegno di legge che è ora al nostro esame anzitutto per allineare il capitale e le riserve degli enti assicuratori alla diminuita capacità di acquisto della moneta. Già nel 1946 era stato disposto un aumento ed oggi si provvede ad un ulteriore allineamento con un coefficiente di moltiplicazione, in media di 30 volte rispetto alle cifre stabilite per il periodo prebellico.

I primi articoli della legge, dall'1 al 5, prevedono quindi all'allineamento dei capitali, delle riserve, delle cauzioni e dei fondi iniziali. Il sistema è rimasto uguale. Si sono stabiliti diversi gruppi di società di assicurazioni con un capitale minimo a seconda che esercitino assicurazioni sulla vita o sui danni, con riduzioni di capitale per le società che esercitano solo singoli rami od operano in territori ristretti.

L'articolo 2 prevede che non tutte le società che oggi esercitano l'assicurazione sulla vita e sui danni debbano adeguarsi ai capitali fissati nell'articolo 1. Il capitale sociale minimo oggi fissato per le società di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione, da 100 milioni sarà portato a 500 milioni; per il ramo danni il capitale sociale minimo da 50 milioni sarà portato a 250 milioni. Il capitale sociale delle società che operano sulle malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, ecc., oggi di 25 milioni, sarà portato a 150 milioni. L'articolo 2 dispone che quelle società che già operavano in Italia all'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1946 non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia. Le società che hanno iniziato la loro attività dopo il 1947 ed entro il 1951 debbono portare il capitale alla quarta parte delle misure precedentemente indicate. Solo le società che hanno iniziato la loro attività dopo il 1951 e quelle che l'inizieranno in avvenire dovranno rispettare pienamente le misure disposte dall'articolo 1.

Qui si pone subito la domanda perchè si siano divise le società in questi tre gruppi e

si sentono anche delle critiche perchè non si riteneva giusto che alcune società dovessero allinearsi a certi limiti ed altre no. Secondo le informazioni che ho assunte, solo 4 società nazionali di piccola e media portata hanno incominciato a lavorare dopo il 1951 e dovrebbero quindi adeguare i capitali nella misura fissata dall'articolo 1. D'altro canto bisogna riconoscere che il criterio adottato non è ingiusto perchè per le società che operano già da molti anni si può giustamente presumere che abbiano ormai una certa costituzione patrimoniale. Ad ogni modo è certo che il Governo ha preso contatto con le società di assicurazioni e si è in linea di massima accordato con loro per la suddetta divisione in tre gruppi.

L'articolo 3 si occupa della cauzione minima e del fondo iniziale delle riserve matematiche elevati rispettivamente a 50 e 100 milioni. La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni è portata, secondo i casi, a 60, a 30 e a 5 milioni.

L'articolo 4 stabilisce delle facilitazioni per certe società di assicurazione, specialmente per le mutue e le cooperative, attraverso una riduzione delle cauzioni e dei fondi iniziali.

L'articolo 5 prevede la facoltà del Ministero di prorogare il termine per l'integrazione della deficienza nella copertura delle riserve, modificando l'articolo 43-bis della legge del 1923.

Con gli articoli 6, 7 ed 8 si dettano disposizioni in merito al controllo delle società di assicurazione, disposizioni che si sono rese necessarie per l'esperienza fatta in questi ultimi anni, riguardanti le riassicurazioni e i contratti di capitalizzazione. Questi contratti di capitalizzazione con la legge attualmente in vigore non erano regolati dettagliatamente, mentre la legislazione estera prevede particolari disposizioni al riguardo. Era necessario adeguare i nostri criteri a quelli in vigore all'estero, perchè, come voi sapete, l'attività delle nostre società non si limita al territorio nazionale.

Una novità è quella concernente il trattamento fiscale dei contratti di capitalizzazione che saranno assoggettati allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita, cioè all'imposta di ricchezza mobile, categoria A, sugli interessi delle riserve investite. E in ciò che si è seguita la giurisprudenza degli ultimi anni.

L'articolo 7 modifica le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, nel senso che il Ministro dell'industria e del commercio stabilirà di volta in volta le condizioni in cui le imprese estere vengono ammesse a lavorare in Italia, sulla base della reciprocità. Inoltre si aggiunge che tale misura non si applicherà quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali del rispettivo Paese.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vi sono due condizioni: la parità di trattamento e la reciprocità di trattamento. Ogni autorizzazione deve essere data di volta in volta dal Ministero dell'industria e del commercio a seconda degli accordi che intervengono coi vari Paesi.

BRAITENBERG, *relatore*. L'articolo 8 e i seguenti contengono alcune disposizioni per rendere più agevole il controllo della copertura. Di particolare importanza è la disposizione dell'articolo 8, punto 1, la quale sostituendo l'articolo 14 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, così stabilisce: « L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonché le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio ».

Questo allo scopo di dare all'Istituto nazionale delle assicurazioni la possibilità di applicare la rivalutazione delle attività, dalla quale finora era escluso, perchè all'Istituto nazionale non si potevano applicare le norme sulla rivalutazione delle attività delle società azionarie. Pertanto, per rendere uguale il trattamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a quello delle altre società, che lavorano in piena concorrenza, era necessa-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

23^a SEDUTA (3 marzo 1955)

rio estendere anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni la facoltà di procedere alla rivalutazione delle sue attività, analogamente a quanto viene fatto per tutte le società azionarie.

Al punto 2 dell'articolo 8 vengono modificate le condizioni, alle quali le imprese private devono cedere una percentuale dei loro rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Infatti è stabilito che la cessione sarà fatta in misura non superiore all'80 per cento del premio del primo anno, con limite massimo del 4 per cento del capitale assicurato.

Quindi la prassi per cui fino ad oggi il Ministero con propri decreti ha stabilito le condizioni delle cessioni viene ora sostituita da una norma di legge, allo scopo di rendere uguale il trattamento per tutti e di evitare una serie di atti amministrativi.

Il punto 3 dell'articolo 8 riguarda il divieto di assunzione di nuovi affari, quando l'impresa sia in istato di irregolare funzionamento perchè non ha disponibilità patrimoniali sufficienti a coprire le cauzioni, le riserve e i sinistri: si stabilisce che in tali casi dovrà sempre essere disposto dal Ministero dell'industria e del commercio il divieto di assunzione di nuovi affari.

L'articolo 9 contiene alcune modificazioni al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, di importanza piuttosto formale.

Le modificazioni all'articolo 10 sono state suggerite dall'esigenza di facilitare alle società nazionali di assicurazione e capitalizzazione di estendere il loro esercizio all'estero, rinunciando alla condizione dell'esercizio decennale dell'assicurazione sulla vita.

L'articolo 11 modifica la composizione e le competenze della Commissione consultiva che già finora esisteva. Infatti i membri della Commissione vengono portati a 32 e la Commissione stessa deve essere convocata per esprimere il parere sulla concessione di autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni, sui provvedimenti di liquidazione, sugli investimenti delle riserve e per altri casi che sono specificamente previsti. Prima il Ministero dell'industria e del commercio poteva concedere autorizzazioni sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni senza sentire il parere della Commissione, ora il parere è obbligatorio, e

pur non essendo vincolante ha ovviamente una grande importanza. La Commissione esprime inoltre pareri sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private; infine il Ministero può chiedere il parere della Commissione sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse. Questa nuova disposizione potrà dimostrarsi utile, perchè la Commissione, formata di trentadue membri, rappresentanti in parte dell'attività assicuratrice, potrà dare degli ottimi suggerimenti al Ministro.

L'articolo 12 contiene una disposizione puramente formale. L'articolo 13 concerne la misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie che amministrano capitali o beni conferiti loro da terzi, disponendo che tale misura sia elevata a 50 milioni.

L'articolo 14 fissa la misura del contributo alle spese di redazione e pubblicazione dell'« Annuario delle assicurazioni » a carico delle imprese di assicurazioni. Gli articoli 15, 16 e 17 riguardano disposizioni tributarie: in particolare l'articolo 16 detta norme per le ispezioni disposte dal Ministero.

L'articolo 17 aggiorna la tassa di concessione governativa. L'articolo 18 riguarda le società cooperative e le mutue e stabilisce che il limite individuale per le quote sociali sia elevato da lire 50 mila a due milioni.

L'articolo 19 fissa l'importo minimo dell'ammenda prevista dall'articolo 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, in lire 10 mila ed eleva la misura minima e massima delle multe rispettivamente a lire 3 mila e a lire 30 mila.

L'articolo 20 recita al primo comma: « Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro ». È una disposizione che ritroviamo in altre leggi che riguardano aumenti obbligatori di capitale sociale.

L'articolo 21 contiene l'autorizzazione al Governo a riunire in testo unico entro un termine di due anni tutte le disposizioni sulle assicurazioni e l'ultimo comma autorizza il Governo persino ad introdurre nel testo unico le

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)23^a SEDUTA (3 marzo 1955)

modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Onorevoli senatori, ho cercato di darvi un breve riassunto delle disposizioni contenute nella nuova legge. Come vedete la legge non porta delle grandi innovazioni, ma si limita ad aggiornare quelle disposizioni che non corrispondevano più alle esigenze attuali, specialmente in quanto non sono in correlazione col modificato valore della lira. Inoltre si cerca di modernizzare le norme circa la vigilanza sulle società, perchè l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che alcune disposizioni, finora esistenti, non erano sufficienti a garantire l'assoluta sicurezza dei contratti di assicurazione.

Ritengo che sarebbe opportuno approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, e questo per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della

legge, che è richiesta dal Governo per poter rafforzare il controllo sulle società di assicurazione private e che è anche desiderata dalla grande maggioranza delle società di assicurazione. Quindi mi permetterei di proporre il passaggio alla discussione degli articoli e vi pregherei di non apportare modificazioni al testo del disegno di legge affinchè possa essere approvato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Braitenberg per la sua pregevole relazione e rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge a una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.